



Consulti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consulti del lavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consulti del lavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 24 luglio 2020
Prot. n. 2020/0005761

Illustre Professore
PASQUALE TRIDICO
Presidente INPS
Via Giro il Grande, 21

00144 **ROMA**
segreteria.presidenza@inps.it

Gentile Dottoressa
GABRIELLA DI MICHELE
Direttore Generale INPS
Via Giro il Grande, 21

00144 **ROMA**
direttoregenerale@inps.it

Gentile Presidente, Gentile Direttore,

voglio ancora una volta segnalare alcune situazioni molto particolari che stanno creando grandissimo disagio e fortissime tensioni tra i Consulti del Lavoro, che sono oberati da nuovi adempimenti e dalla ripetizione di altri già effettuati, a causa dell'intervento tardivo di documenti di prassi da parte dell'Istituto.

Queste situazioni, che evidenzio e per le quali sono a proporvi una soluzione in grado di semplificare i processi amministrativi, sono gli ultimi esempi dei disagi che i Consulti del Lavoro e le aziende da loro assistite stanno affrontando ormai da diversi mesi, essendo obbligati a districarsi tra decreti, circolari e comunicati, troppo spesso contrastanti tra loro, per gestire meri adempimenti burocratici complessi e spesso poco utili.

La prima anomalia è riferita alle procedure operative previste per la presentazione delle istanze di cassa integrazione da parte delle aziende "plurilocalizzate".

Il problema si è presentato oltre un mese fa allorché, con decreto interministeriale 20 giugno 2020, la competenza a gestirle è passata dal Ministero del Lavoro all'INPS.



In assenza di specifiche indicazioni, tali aziende hanno utilizzato la procedura per le Casse Integrazioni in Deroga per rispettare il termine decadenziale del 17 luglio, stabilito dal decreto legge 52/2020.

Solo nella serata del 17 luglio l'Inps, con messaggio n. 2856, ha prorogato la scadenza e comunicato il cambio di procedura informatica con relativa variazione delle modalità di presentazione della domanda.

Non è difficile comprendere il disorientamento dei Consulenti del Lavoro, chiamati ad applicare disposizioni intervenute con mere circolari, incoerenti tra di loro, e addirittura modificative di espresse norme di legge. Ciò ha naturalmente posto seri dubbi circa la possibilità, nell'ambito della gerarchia delle fonti prevista dal nostro ordinamento, che un messaggio, pur diramato da un Ente Pubblico, possa modificare le disposizioni di un decreto-legge.

Sul problema occorre intervenire con immediatezza.

Le aziende e i consulenti si chiedono infatti quale sia la logica di un provvedimento che le costringe a ripresentare istanze già depositate, nei termini normativamente previsti, per un mero cambio di procedura informatica.

Riteniamo che l'Inps debba farsi carico di trasmigrare nel nuovo applicativo le domande già presentate, senza sottoporre aziende e Consulenti ad un nuovo adempimento burocratico, confermando l'accoglimento delle istanze.

Medesima situazione si è creata con la rendicontazione degli Anf per i percettori del Fis. Tale novella è stata introdotta dal decreto legge 34 del 19 maggio u.s. e sin dalle prime ore dopo l'approvazione sono cominciate le giustificate richieste dei lavoratori e dei sindacati mirate all'applicazione immediata della norma. In assenza di istruzioni specifiche le operazioni sono state eseguite utilizzando i soliti canali periodicamente utilizzati. Dopo 2 mesi l'Istituto con circolare n. 88 del 20 luglio ha dato indicazioni operative diverse, richiedendo nuove attività per dare rilievo alle necessarie sistemazioni. Tutto questo è evidentemente inaccettabile, perché se vi sono delle operazioni procedurali da fare è indispensabile che le istruzioni vengano diramate tempestivamente e non dopo che i Consulenti del Lavoro e le aziende hanno già iniziato le lavorazioni. Anche questa criticità va risolta con l'utilizzo dei dati già in possesso dell'Istituto, senza richiedere ulteriori adempimenti ai Consulenti del Lavoro.

Una terza situazione riguarda le istanze presentate per la richiesta di intervento del Fis, ma rigettate da diverse sedi per mancata allegazione dell'accordo sindacale. Com'è noto, questa motivazione non proviene dalla normativa emergenziale vigente che invece tra le attività da porre in



essere prevede il mero tentativo di esame congiunto che, se entro tre giorni dalla richiesta dell'azienda non si concretizza, non può diventare elemento penalizzante per il godimento del diritto dei lavoratori a ricevere l'assegno ordinario. Anche in questo caso è indispensabile che le istanze erroneamente rigettate vadano riesaminate e accolte in autotutela.

È evidente come tutte queste situazioni impattino negativamente nella sfera degli interessi delle aziende e dei lavoratori, creando problemi al rapporto fiduciario esistente tra il professionista e l'imprenditore assistito. Senza peraltro che il professionista abbia fatto nulla per lederlo, se non quello di attenersi al dettato normativo e al rispetto dei termini in esso indicato.

A questo proposito, si comunica che il Consiglio Nazionale - di concerto con la componente sindacale di categoria - provvederà a dare assistenza tecnica e legale agli iscritti e ai consigli provinciali, qualora dal reiterarsi di ingiustificati comportamenti dell'Istituto dovesse derivare alla categoria un danno reputazionale.

Lo spirito di collaborazione con cui i Consulenti del Lavoro hanno manifestato il loro impegno al servizio del Paese e dei cittadini è noto universalmente. Per questo motivo, non accetteremo che la nostra professionalità e competenza sia offuscata da errori e omissioni che non sono a noi ascrivibili.

In attesa di un gentile riscontro, invio i miei più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
F.to (Dott.ssa Marina E. Calderone)

MEC/dt